

BANDO GENERALE N. 8/2023

Il **Bando Generale** è lo strumento previsto dalla legge per selezionare, sulla base della gravità delle condizioni di disagio dei nuclei familiari, gli aventi titolo all'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale; costituisce inoltre un prezioso strumento di analisi del fabbisogno abitativo, rappresentando una fotografia della situazione reddituale, abitativa e sociale dei partecipanti.

In data 27 febbraio 2023 la Città (con atto n. DD 930) ha indetto il Bando Generale n. 8 per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Sociale avvalendosi della facoltà, prevista dall'art. 5, comma 5 della Legge Regionale n. 3/2010, di aggiornare la graduatoria degli aventi diritto mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate.

Tale Bando Generale, al pari delle precedenti edizioni del 2012 e del 2018, è di tipo "aperto" poiché consente agli interessati, durante tutta la durata del bando, anche oltre il primo periodo di apertura di presentare la domanda di alloggio sociale o di chiedere la variazione del punteggio ove siano mutate le condizioni reddituali, sociali o abitative del nucleo rilevanti per la legge. Per accedere alla misura è necessario essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.

In caso di dubbi, è possibile contattare lo **Sportello Casa al 011 011 24300 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00**, oppure è possibile inviare una mail alla casella di posta informacasa@comune.torino.it. Ulteriori informazioni sono presenti sul sito <http://www.comune.torino.it/informacasa/>.

Per accedere al Bando Generale occorrono i seguenti **Requisiti di Accesso**:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
- b) avere la residenza anagrafica o prestare attività lavorativa esclusiva o principale da **almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, a Torino oppure essere iscritti all'AIRE***;
- c) **non essere, alcun componente del nucleo familiare, titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare** ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari, salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o di accordo ai sensi della normativa vigente;
- d) **non avere avuto, alcun componente familiare, una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita** di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e) **non essere** alcun componente del nucleo richiedente **assegnatario di alloggio di edilizia sociale** nel territorio regionale;
- f) **non avere ceduto** in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, **l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione**;
- g) **non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale**;
- h) **non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità**, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

- i) **essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2 della L.R. 3/2010, **ossia ad euro 23.623,13**.

Dopo aver compilato la domanda con le informazioni relative alle proprie condizioni, è necessario allegare i seguenti documenti:

- ☐ Fotocopia della Carta d'Identità;
- ☐ Marca da bollo (allegare immagine della marca da bollo annullata con visibilità dei dati in essa contenuti);
- ☐ Certificato di invalidità (allegato obbligatorio se si indica in domanda un componente del nucleo con invalidità > 67%);
- ☐ Documento di delega al Soggetto delegato (allegato obbligatorio se presente un soggetto delegato);
- ☐ Carta d'identità del soggetto delegato (allegato obbligatorio se presente un soggetto delegato).

(*) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 147 del 25 luglio 2024, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 limitatamente alle parole «da almeno cinque anni» e «con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali».